



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE

DETERMINAZIONE N. 768 del 17/03/2023

**OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA
DI COLLEGAMENTO VELOCE TRA FORLÌ E CESENA -
LOTTI 1 E 2 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
LAVORI DI BONIFICA BELLICA NEI CONFRONTI
DELL'IMPRESA C.C.M. SRL**

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E VERDE

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 2570 in data 13/09/2022, a seguito di esperimento di gara ufficiosa mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando (di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020), è stato aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento veloce Forlì-Cesena, 1° e 2° Lotto – CUP C41B17000550001- CIG 9248531139 nei confronti dell'impresa BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI srl, con sede in Maglianico (CH) Contrada Cerreto n. 11, codice fiscale e partita IVA 02506641204, per l'importo netto di € 3.632.085,43, di cui € 176.025,63 per oneri di sicurezza;
- in data 22/11/2022 è stato stipulato tra il Comune di Forlì e l'impresa aggiudicataria il relativo contratto d'appalto iscritto nel Registro delle Scritture Private al n. 201 del 22/11/2022;

Vista l'istanza pervenuta dall'appaltatore in data 09/03/2023, p.g. n. 30115, con la quale lo stesso ha chiesto, nell'ambito dei lavori di cui trattasi, l'autorizzazione a subappaltare l'esecuzione dei lavori di bonifica bellica sistemica terrestre, appartenenti alla categoria prevalente individuata dai documenti di gara OG3 e costituenti parti d'opera che richiedono l'abilitazione dell'esecutore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 (bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici) nei confronti dell'impresa C.C.M. Srl con sede a Casagiove (CE), per un importo di € 43.995,82 (I.V.A. esclusa), comprensivo di costi per la sicurezza pari a € 1.500,00 e della manodopera pari a € 28.174,32;

Dato atto che i documenti di gara ammettono il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

Accertato che le suddette prestazioni rientrano fra quelle per la cui esecuzione l'appaltatore ha indicato in sede di offerta l'intendimento di ricorrere al subappalto e che il subappaltatore non ha partecipato alla procedura per l'affidamento del subappalto;

Considerato che con il subappalto delle suddette opere la quota di lavorazioni ad oggi affidata in subappalto risulta contenuta entro il limite massimo percentuale previsto dalla documentazione di gara dell'importo complessivo del contratto di appalto, in conformità a quanto richiesto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto per le opere appartenenti a categorie di cui all'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (strutture, impianti e opere speciali) secondo quanto precisato con Decreto Ministeriale n. 248/2016;

Vista la documentazione prodotta dall'impresa **Boscafin Costruzioni Generali Srl** e gli accertamenti compiuti d'ufficio, nonché la scheda istruttoria attestante la possibilità di esecuzione di prestazioni in subappalto a firma del Responsabile Unico del Procedimento in data 15/03/2023, conservata in atti, e dato atto del pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare, per quanto concerne in capo all'impresa **C.C.M. Srl**, l'assenza di motivi di esclusione all'affidamento di subappalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e, cioè, iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio, per oggetto sociale corrispondente alla specifica lavorazione da affidare in

subappalto, nonché degli ulteriori requisiti di abilitazione di cui dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 (bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici);

Dato atto che l'impresa C.C.M.Srl è risultata iscritta all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Caserta e che, attualmente è in corso il rinnovo a detta iscrizione, come dichiarato dalla ditta C.C.M. Srl con nota p.g. 32334-2023 del 14/03/2023 conservata in atti, e ritenuto di procedere, in considerazione dell'urgenza derivante dalla necessità di eseguire le bonifiche belliche preliminarmente all'avvio dei lavori di scavo;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera h), del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, che attribuisce al Dirigente la competenza ad autorizzare subappalti;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 5.2.2021 con cui si è attribuito al sottoscritto Dirigente l'incarico di direzione del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde;

DETERMINA

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'impresa Boscafin Costruzioni Generali Srl ad affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori di bonifica bellica sistemica terrestre, appartenenti alla categoria prevalente individuata dai documenti di gara OG3 e costituenti parti d'opera che richiedono l'abilitazione dell'esecutore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 (bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici) nei confronti dell'impresa C.C.M. Srl con sede a Casagiove (CE), per un importo di € 43.995,82 (I.V.A. esclusa), comprensivo di costi per la sicurezza pari a € 1.500,00 e della manodopera pari a € 28.174,32;

2) di dare atto che è stata regolarmente acquisita agli atti la documentazione prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della legittima autorizzazione al subappalto ed, in particolare, nei confronti dell'impresa subappaltatrice, l'attestazione relativa all'assenza di motivi di esclusione all'affidamento di subappalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e al possesso dei requisiti di qualificazione citati in premessa. Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, ci si riserva di disporre l'annullamento d'ufficio del presente provvedimento, in sede di autotutela, con decadenza dei destinatari da ogni beneficio connesso all'autorizzazione, ferma restando ogni ulteriore conseguenza penale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000;

3) di assoggettare la presente autorizzazione a condizione risolutiva dell'esito positivo del rinnovo prefettizio antimafia e di riservarsi la facoltà di revoca della presente autorizzazione ai sensi degli artt. 92, comma 3, e 94, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e dell'art. 3, comma 5, del "Protocollo di Legalità in materia di appalti e concessioni di opere e

lavori pubblici” stipulato dal Comune di Forlì con la Prefettura di Forlì-Cesena in data 23.6.2011, qualora dovessero emergere cause di decadenza, divieto o sospensione o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico del subappaltatore;

4) di dare atto, inoltre, che l'appaltatore ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso questa stazione appaltante (Direzione Lavori), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

5) di prevedere, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto al subappaltatore delle prestazioni dallo stesso eseguite, essendo definibile micro impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016;

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

7) di disporre che si provveda a comunicare l'adozione del presente atto all'appaltatore e, per conoscenza, al subappaltatore, oltre che per quanto di competenza al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

8) che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, quindi, ha decorrenza ed effetto immediato;

9) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Forlì, sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”, nella medesima sottosezione di pubblicazione della determina a contrarre n. 1283 del 07/05/2022, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 ed in attuazione di quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022/2024 approvato con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 7 del 17.1.2023.

I

Il Dirigente del Servizio
Cristian Ferrarini
documento sottoscritto digitalmente